Articolo 23 Impianto pubblicitario a messaggio variabile

IMPIANTO PERMANENTE	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Impianto Pubblicitario	Manufatto di forma rettangolare	Mezzo pubblicitario finalizzato alla pubblicità messaggio variabile e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- *Criteri generali di installazione*

1. L'impianto pubblicitario a messaggio variabile non può superare la superficie massima di mq. 12.

2. I messaggi pubblicitari variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a tre minuti tra un messaggio ed il successivo.

3. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di impianto pubblicitario a messaggio variabile è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale)

- Non è consentita l'installazione di mezzo pubblicitario a messaggio variabile.

Zona B (Aree Artigianale ed Industriale)

- E' consentito ovunque l'installazione di mezzo pubblicitario a messaggio variabile.

Zona C (Tutte le altre Aree)

- L'installazione di mezzo pubblicitario a messaggio variabile è consentita solo in prossimità di sedi d'imprese, fatta eccezione per gli impianti a messaggio variabile per le comunicazioni istituzionali.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Articolo 24 Impianto pubblicitario di servizio

- *Definizione*

IMPIANTO PERMANENTE	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Impianto Pubblicitario di servizio	Manufatto di forma rettangolare	Pensilina di fermata , manufatto avente quale scopo primario un transenne parapedonali Mezzo pubblicitario finalizzato alla pubblicità messaggio variabile e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

MANUFATTI

- *Criteri generali di installazione*

1.Tali impianti pubblicitari andranno considerati per la loro qualità di inserimento, in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e di quest'ultimo con il contesto urbano circostante. Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari di servizio se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati.

2. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari, purché il loro posizionamento non interferisca con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale e le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

<u>Pensiline fermaa autobus</u>

1. L'installazione di pensiline e' consentita su tutto il territorio comunale ma non dovrà interferire con la viabilità e con i flussi pedonali, nel rispetto delle norme del Codice della Strada:

. • la distanza dal filo carreggiata potrà essere inferiore a ml. 3,00 sempre che l'installazione non causi impedimento alla visibilità e non comprometta la sicurezza stradale e garantendo in ogni caso uno spazio per il flusso pedonale non inferiore a ml. 2,00 .

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

. • La tipologia delle pensiline dovrà essere omogenea per tipo di linea, ogni forma di pubblicità inserita nell'impianto dovrà rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, nonchè quanto previsto in materia di tributi relativi secondo i regolamenti vigenti.

. • Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici di tipo standard con quattro cassonetti bifacciali, i pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a 1,5 mq., possono trovare sede preferibilmente sulle pareti laterali; sulle pensiline bus piccole con due cassonetti bifacciali, i pannelli pubblicitari, di dimensioni non superiori a 1,5 mq., possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo.

2. Le pensiline sono da considerarsi impianti di pubblica utilita' e quindi non dovranno sottostare all'osservanza di distanze da altri mezzi pubblicitari. Per questo caso l'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto pubblico, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.

3. Le pensiline di attesa bus dovranno essere del tipo prescelto dall'Amministrazione Comunale.

Paline di fermata dei mezzi di trasporto pubblico

1. L'installazione di paline indicanti le fermate dei mezzi di trasporto pubblico (bus e taxi), possono essere installate su tutto il territorio comunale.

2. L'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto pubblico, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.

3. Le tipologie dovranno essere omogenee per tipo di linea. Possono essere ammesse fino a quattro tipologie di paline, per evidenziare le differenziazioni di fermata.

4. Tutte le installazioni dovranno essere collocate in modo tale da non generare ostacoli per la visibilita' della segnaletica stradale.

5. Gli eventuali messaggi pubblicitari saranno inseriti a norma dei relativi regolamenti vigenti in materia.

6. Le paline di fermata sono da considerarsi impianti di pubblica utilita' e quindi non dovranno sottostare all'osservanza di distanze da altri mezzi pubblicitari.

7. Le paline devono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,30, sulle paline che indicano le linee e i percorsi i cartelli pubblicitari possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio; il bordo del pannello dovrà avere una distanza minima di mt. 1,20 da muri o sporti.

8. Le paline devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo del marciapiede; il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata.

9. Il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100.

<u>Transenne parapedonali</u>

1. Si definiscono transenne parapedonali gli elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza massima di cm. 90 ed avente la funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa; dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

altro impiego.
2. Le transenne parapedonali potranno essere solo collocate in presenza di un marciapiede o di un area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento.
3. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali, è disciplinata in relazione alle dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto architettonico, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.
4. Le transenne parapedonali possono essere collocate alla distanza massima di cm. 20 dal filo marciapiede.
5. La pubblicità sulle transenne parapedonali può essere esposta sui due lati.

Orologi con pannelli pubblicitari

1. E' consentita l'installazione di orologi solo nei centri urbani su strade con marciapiede, purche' resti libero un passaggio di ml. 2,00 per la circolazione pedonale, nel rispetto delle distanze previste dai disposti del Codice della Strada.
2. I manufatti dovranno avere caratteristiche idonee all'ambiente urbano di inserimento per colori, materiali e volumi.
3. La pubblicita' e' ammessa abbinata agli impianti (considerati servizi per gli utenti della strada), sempre che siano rispettati i disposti dell'Art. 51, commi 2,4,8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
4. Gli orologi dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3,00 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;
5. Gli orologi se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico.

Contenitori di rifiuti ,fioriere, panchine con annessi pannelli pubblicitari

1. I contenitori dovranno essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).
2. Le fioriere possono essere collocate in tutto il territorio comunale, sia da parte dell'Amministrazione Comunale che da parte dei privati, purchè sia garantito un passaggio pedonale di almeno ml. 2,00, sia in aderenza alla facciate che distaccate. In ogni caso non dovranno creare ostacolo agli accessi degli edifici stessi, o pericolo ai pedoni, e non potranno comunque essere collocate su sede veicolare. Le caratteristiche saranno in funzione dell'ambiente urbano di inserimento.
3. Nelle zone a traffico limitato, su strade prive di marciapiede, il posizionamento di fioriere e' comunque limitato a particolari situazioni da valutarsi caso per caso: dovrà essere mantenuta

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

libera una carreggiata di almeno ml. 4,00 per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati ed un percorso pedonale idoneo.
4. Sara' a carico del richiedente, oltre alla responsabilità per eventuali danni a terzi, l'onere della regolare cura delle fioriere e relative piante, al fine di non creare danno al transito pedonale e non risultare visivamente sgradevoli.
5. L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessita' o sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere, dietro semplice comunicazione da parte del Settore competente. L'occupazione di suolo pubblico con fioriere non e' soggetta al pagamento di alcuna tassa all'interno del centro abitato.
6. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di impianto pubblicitario di servizio è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale)

- è consentita l'installazione di impianti pubblicitari di servizio previo parere, caso per caso, della Commissione Edilizia Integrata, che dovrà decidere in base a criteri di pubblico decoro.

Zona B (Aree Artigianali ed Industriali)
Zona C (Tutte le altre aree)

- è consentita l'installazione di impianti pubblicitari di servizio.

Articolo 25 Impianto di pubblicità e propaganda

-Definizione

IMPIANTI PERMANENTI	TIPOLOGIE DI MANUFATTI	DEFINIZIONE
Impianto di pubblicità o propaganda	Targa di esercizio, targa pubblicitaria, bacheca, vetrina, tenda	Manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizi. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

-Caratterstiche di istallazione

1 - Targa di esercizio

1. Si intende per "Targa di esercizio" la scritta con caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio con caratteristiche e dimensioni così come di seguito disciplinate installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa.
2. Le Targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le targhe di esercizio in aderenza ad edifici o recinzioni possono presentare una sporgenza massima di cm. 5 e non possono superare la dimensione massima di cm 50 di base e cm. 40 di altezza.

2 - Targa pubblicitaria

1. La "Targa pubblicitaria" rispetto alla "Targa di esercizio" si discosta per la collocazione consentita in luogo diverso da quello dove ha sede l'attività, o dalle pertinenze accessorie. E' consentita solo nei casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da aree pubbliche o d'uso pubblico.
2. Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, le targhe devono essere collocate su un unico impianto di targhe coordinate con le modalità di cui al successivo punto 6 fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.
3. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di targa di esercizio e targa pubblicitaria è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale)

Zona B (Aree Artigianali ed Industriali)

Zona C (Tutte le altre aree)

- E' consentita l'installazione di targhe di esercizio e/o targhe pubblicitarie.

3 - Bacheca

1. La Bacheca è un manufatto con frontale apribile, o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di aziende, di enti pubblici, partiti politici associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.
2. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di bacheca è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale)

- Nell'ambito di suddetta zona sono ammesse bacheche unicamente d'utilità pubblica o d'interesse generale.
- Eventuali nuovi inserimenti, sottoposti a parere dei competenti uffici comunali, dovranno essere improntati a sobrietà e buona qualità estetico formale con particolare attenzione al contesto e all'ubicazione .

Zone B (Aree Artigianali ed Industriali) Zone C (Tutte le altre Aree)

- È ammessa l'installazione di bacheche.

3. La sporgenza massima delle bacheche a muro non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

4 - Vetrina

Si deve intendere come impianto di pubblicità o propaganda l'infisso collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo o terziario qualora sia utilizzato per l'affissione o comunque per l'esposizione, al suo interno, di manifesti e locandine.

5 - Tenda

1. La Tenda è un manufatto mobile o semovibile in tessuto o in materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

2. Le tende come mezzo pubblicitario a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, aggettanti su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede o del passaggio pedonale di m. 2.20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed avere un aggetto inferiore di almeno cm. 10 rispetto alla larghezza del marciapiede (ovvero al limite della carreggiata) e comunque non superiore a m. 2,00. La misurazione dell'altezza da terra si compie partendo dal punto più basso della struttura.

3. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di tenda è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientale)

- Le tende dovranno essere improntate a sobrietà formale e cromatica con particolare attenzione alla contestualizzazione previo parere del competente ufficio tecnico comunale.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Zona B (Aree artigianali ed industriali)

Zona C (Tutte le altre aree)

- Le tende dovranno essere improntate a sobrietà formale e cromatica con particolare attenzione alla contestualizzazione previo parere del competente ufficio tecnico comunale.

6 - Impianto di insegne e targhe di esercizio

1. Si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o di targhe di esercizio, monofacciali o bifacciali.

2. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di impianti di insegne e targhe coordinate è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (aree di interesse storico-artistico e di valore ambientali)

. • Gli impianti di insegne o targhe coordinate debbono essere collocati in spazi o vani senza alcuna sporgenza rispetto al filo esterno del muro. Qualora detta sistemazione non sia possibile possono essere collocati in aderenza ad edifici con sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 5 .

. • Gli impianti di insegne o targhe coordinate possono presentare una superficie massima rispettivamente di mq. 3,00 e mq. 1,50.

Zona B (Zona Artigianale ed Industriale)

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima di:
. - mq. 6 se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
. - mq. 15 se posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Gli impianti di targhe coordinate possono presentare una superficie massima di mq. 1,50.

Zona C (Tutte le altre zone)

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima di:
-mq. 4 se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- mq. 10 se posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

- Gli impianti di targhe coordinae possono presentare una superficie massima di mq. 1,50.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Articolo 26
Impianto per pubblica affissione

Gli impianti di "pubblica affissione" sono tutti quei manufatti che per caratteristiche Strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs 15/11/93 n. 507, di cui al presente Regolamento e, per quanto riguarda la loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti.

-Criteri generali di installazione

1. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti.

con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi;

2. Nelle Affissioni sociali o prive di rilevanza commerciale è ammessa su ogni manifesto l'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor per uno superficie non superiore a cmq.300.
3. Nei casi di "tabelle" di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
4. Nei casi di "stendardi" affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
5. Nei casi di "stendardi" affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari e/o affissionali viene determinata in 15 metri.
6. Gli impianti di "Pubblica Affissione" si differenziano in linea generale secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:

- Tipo "stendardo" (Tabelle bifacciali): impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente sia verticalmente adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

Dimensioni consentite:

mt. 0,70 X 1,00 - mt. 1,40 x 200 - mt. 1,00 x 1,40

mt. 1,00 x 0,70 - mt. 2,00 x 1,40 - mt 1,40 x 1,00

. • Tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale, avente la particolare dimensione espositiva di mt. 6,00 X 3,00, racchiuso da una cornice in materiale metallico non ossidabile (alluminio);
. • Tipo "tabella": impianto monofacciale non autoportante (fissato al muro) costituita da una cornice che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Dimensioni consentite:

mt. 0,70 X 1,00 mt. 1,00 x 1,40 mt. 1,40 x 2,00

mt. 1,00 x 0,70 mt. 1,40 x 1,00 mt. 2,00 x 1,40

7. Gli impianti collocati lungo una medesima strada devono essere destinati, di norma, per il 70% alle affissioni di natura commerciale e per il 30% alle affissioni di natura istituzionale.
8. La superficie degli impianti destinati alle "pubbliche affissioni" è indicata nel Piano Generale degli Impianti ed è calcolata nel rispetto del D.Lgs. n. 507 del 15.12.1993.
9. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui al Capo II ed ai commi del presente articolo, l'installazione di impianto per pubblica affissione è soggetta, secondo la "Zona" individuata dal Piano Generale degli Impianti, a rispettare le sotto riportate prescrizioni:

Zona A (Aree di interesse storico-artistico e di valore ambientali)

- E' consentita la collocazione di impianti di "pubblica affissione" di carattere istituzionale, sociale e non economico e funebri, esclusivamente con la struttura ancorata al suolo in siti opportunamente individuati dall'Ufficio Tecnico comunale.

Zona B (Aree artigianali ed industriali) Zona C (Tutte le altre aree)

- E' consentita l'installazione di qualsiasi tipologia di impianto per la "pubblica affissione".

Articolo 27 Pubblicita' sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. L'autorizzazione all'esposizione di pubblicità sui veicoli s'intende rilasciata a seguito di presentazione dell'istanza e con il successivo pagamento dell'imposta comunale di pubblicità
3. La pubblicità effettuata a mezzo di veicoli ad uso speciale destinati e attrezzati a mostra pubblicitaria (cd. Vele Pubblicitarie), immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente, può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti. Tale forma di pubblicità può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento ed è vietata in zona A (Centro Storico-

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Artistico e di valore Ambientale) a meno che il veicolo sia al seguito di competizioni sportive come previsto dall'articolo 57, comma 7 del DPR 495/92.
4. La pubblicità di cui al comma precedente effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore ad un'ora, nella sede stradale e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta al regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto dal presente regolamento.
5. In occasione di particolari manifestazioni, in deroga a quanto previsto nei commi precedenti può essere concessa autorizzazione allo stazionamento del veicolo nelle collocazioni non vietate ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del presente regolamento.
6. In ogni caso i veicoli utilizzati per le finalità di cui al presente articolo ne conservano le caratteristiche ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada.
7. E' altresì vietata la sosta di automezzi pubblicizzati, per conto proprio, di proprietà aziendale , di cui all'art. 54 lett. G) del D.Lgs 285/92 e art. 203 comma II lett. Q) del D.P.R. 495/92 , al di fuori di spazi predisposti appositamente al parcheggio, salvo che per ipotesi temporanee legate all'attività svolta . L'eventuale infrazione sarà soggetta al regime sanzionatorio visto dal presente Regolamento previa comunicazione al soggetto interessato per l'immediata rimozione del mezzo.

Articolo 28 Pubblicità per conto terzi sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, sui veicoli adibiti a servizio taxi e bus-navetta.

1. "Pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli adibiti a trasporto di linea". Detta pubblicità non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni. Sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni che:

-non sia realizzata mediante messaggi variabili;
-non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
-sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
-sia contenuta entro forme geometriche regolari;
-se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni che sia:

a) realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Il pannello deve avere dimensioni esterne di 75 X 35 cm e la pubblicità non deve essere

realizzata con messaggi variabili (alternativa al punto "c");

b) realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di cm 100X12;

c) realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate (alternativa al punto "a").

3. "La pubblicità per conto terzi sui veicoli utilizzati per bus-navetta", è ammessa alle seguenti condizioni:

- l' automezzo sia nella piena disponibilità di colui che effettua la pubblicità;
- sia realizzata con un massimo di due pannelli monofacciali rettangolari con dimensioni massime di cm 200X50 in relazione alle dimensioni del veicolo, con sporgenza massima non superiore a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo, saldamente ancorati alle fiancate dell'automezzo.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni che:

. • la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
. • la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3;
. • il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore a 1/6 della superficie;
. • sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva e che non interessi le superfici vetrate;

• non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi di cui ai commi precedenti, le scritte i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. E' vietata la pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285).

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Parte II – Pubblicità varia

Articolo 29 Pubblicita' fonica

1. La pubblicità fonica sul territorio comunale entro il centro abitato è autorizzata dal Gestore per singole giornate e/o periodi di tempo non superiore all' anno, mentre fuori del centro abitato è autorizzata dall'ente proprietario della strada.
2. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali.
3. Nei giorni festivi e negli orari non consentiti ai precedenti punti, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, economico, ecc. o in concomitanza con particolari festività.
4. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di strutture socio-sanitarie, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, strutture cimiteriali e luoghi di culto.
5. La richiesta di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica dovrà essere inoltrata secondo le modalità previste dall'art. 35 del presente Regolamento.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24.04.75 n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune, nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata del prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
7. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991.
8. La pubblicità fonica effettuata per conto altrui a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione, solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
9. Ai fini di cui al Codice della Strada, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

Articolo 30 Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati

1. La pubblicità a mezzi aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale.
2. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale.
3. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione. .

Articolo 31 Volantinaggio

1. Per volantino s'intende l'elemento bidimensionale, privo di rigidezza, destinato alla diffusione diretta al pubblico.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Le dimensioni massime consentite per i volantini sono di cm. 21 X 30.

2. E' vietata in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

3. La pubblicità commerciale e non, eseguita su area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari è consentita su tutto il territorio comunale.

4. Su tutto il territorio comunale è sempre consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, eseguita tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. In tali volantini è ammessa la pubblicità commerciale, finalizzata alla sponsorizzazione dell'iniziativa pubblicizzata, ma questa non può avere una superficie superiore a cmq.300.

5. L'autorizzazione all'effettuazione del volantinaggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi, viene rilasciata a seguito di presentazione dell'istanza e con il successivo pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.

Capo IV

Il piano generale degli impianti

Articolo 32 Il Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di SANTA MARINA nel rispetto del presente Regolamento ed in conformità al "Piano Generale degli Impianti", adottato in attuazione a quanto stabilito dagli artt. 3, 18, e 36 c.8, del D.lgs. 15/11/1993 n. 507.
2. Il "Piano Generale degli Impianti" individua le "Zone" del territorio comunale in cui è possibile installare i mezzi pubblicitari e gli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il "Piano Generale degli Impianti" stabilisce la superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o in ogni caso prive di rilevanza economica e alle affissioni di natura commerciale.
4. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati nel "Piano Generale degli Impianti" anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari.
5. Il "Piano Generale degli Impianti" dovrà individuare le tipologie, le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle Affissioni, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

6. Il "Piano Generale degli Impianti" è approvato dalla Giunta Comunale e può essere adeguato a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse, dopo opportuna valutazione da parte degli Uffici comunali competenti, nei limiti previsti dalle norme di legge vigenti e dal presente Regolamento.

CAPO V PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 33 Competenze al rilascio delle autorizzazioni

Si premette che la struttura su cui vengono posizionati i mezzi pubblicitari quali preinsegne, cartellonistica, impianti per pubbliche affissioni ecc. è di proprietà del comune a cui compete l'installazione.

1. Si premette che la struttura su cui vengono posizionati i mezzi pubblicitari quali preinsegne, cartellonistica, impianti per pubbliche affissioni ecc. è di proprietà del comune a cui compete l'installazione e la manutenzione.
2. L'effettuazione della pubblicità mediante appositi mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione:

-da parte del Comune per mezzo dello Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) per la pubblicità di carattere permanente;

- da parte del Gestore per la pubblicità di carattere provvisorio e per le pubbliche affissioni.

3.L'autorizzazione è subordinata alla presentazione dell'istanza e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei seguenti casi:

a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, degli esercizi aperti al pubblico in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi con superficie inferiore ad 1/4 di metro quadrato;

c) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi genere;

d) effettuazione del volantinaggio;

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

e) installazione temporanea di cartelli cantieristici nei cantieri (solo per quelli obbligatori previsti dalla legge).

4. Il rilascio dell'autorizzazione della pubblicità fonica in tutto il territorio comunale è di competenza del Gestore.
5. Le autorizzazioni, in genere, sono in ogni caso rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.
6. Fuori Centro Abitato chiunque intenda installare mezzi pubblicitari sulle strade e su aree pubbliche o in vista di esse deve presentare seguente ordine di competenze: domanda, onde ottenere regolare autorizzazione amministrativa, all'Ente proprietario della strada, secondo il

- per le strade e le autostrade statali: alla Direzione Compartimentale competente per territorio o agli Uffici Speciali per le autostrade;

7. Coloro che possiedono mezzi pubblicitari installati su supporti non di proprietà del Comune sono espressamente obbligati senza eccezioni o limiti di sorta a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione o pretesa.

Articolo 34 Presentazione della domanda riguardante i mezzi pubblicitari con carattere permanente

1. 1. La domanda, da compilarsi su appositi moduli predisposti, è soggetta all'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere indirizzata allo Sportello Unico alle Attività Produttive (SUAP) del comune di SANTA MARINA; al momento della presentazione devono essere versati i diritti d'istruttoria.
2. La domanda deve essere sottoscritta da parte del titolare dell'attività ovvero dal legale rappresentante in caso di Società, Ente o Associazione e deve contenere i seguenti elementi:

a) le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza o il domicilio legale, la partita I.V.A., il codice fiscale e il recapito telefonico del richiedente;

b) la denominazione o ragione sociale in caso di Ditta individuale o Società, nonché l'ubicazione della sede legale della medesima;

c) la tipologia di "mezzo pubblicitario" per cui si richiede l'autorizzazione, le caratteristiche nonché le dimensioni (altezza, lunghezza, profondità) del medesimo;

d) il messaggio pubblicitario o propagandistico esposto sul "mezzo pubblicitario";

IL SINDACO
Prof. Ing. C.

e) l'ubicazione dove s'intende posizionare il "mezzo pubblicitario", specificando se l'area di sistemazione è privata ovvero pubblica o soggetta a pubblico passaggio.

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria catastale o rilievo aerofotogrammetrico in scala 1 : 2000 ove si evidenzi il posizionamento del "mezzo pubblicitario";

b) documentazione fotografica dell'ambiente circostante che mostri il luogo dove si richiede il posizionamento del "mezzo pubblicitario";

c) il bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre.

Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi pubblicizzati.

In caso di variazione di pubblicità sui "mezzi pubblicitari" permanenti (Cartelli, Pre-insegne) , dovranno essere presentati i nuovi bozzetti, che verranno regolarmente protocollati, al momento della presentazione;

d) se il "mezzo pubblicitario" viene collocato su di un fabbricato si deve produrre il progetto dell'opera e la relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto.

Detta documentazione dovrà essere firmata dal titolare dell'impresa esecutrice ovvero dall'interessato se l'opera è realizzata in economia;

e) dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta:

-di essere a conoscenza che il "mezzo" pubblicitario è stato realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

-di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;

-di essere a conoscenza (per i soli impianti illuminati) che l'impianto elettrico deve essere realizzato ed installato da impresa abilitata, ai sensi della L. 05.03.1990 n. 46, all'installazione ed alla manutenzione di impianti elettrici nel rispetto delle norme di

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

sicurezza;

-di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio l'assenso dell'Amministratore condominiale);

-che l'opera è stata realizzata rispettando le normative in vigore e che la struttura verrà installata in modo da garantire la stabilità del messaggio pubblicitario (solo nel caso in cui il Titolare sia proprietario della struttura di supporto) .

f) nel caso in cui la richiesta sia prodotta da Azienda, che risulti in possesso di marchio registrato, dovrà essere presentata la relativa certificazione;

g) parere preventivo degli Enti preposti al vincolo e/o della Commissione Edilizia Integrata qualora sia richiesta la collocazione su edifici o aree e loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali e paesaggistici, acquisito direttamente dall'ufficio competente;

h) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese relative all'istruttoria della pratica.

4. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento, decorrono dalla data di presentazione della domanda al SUAP.
5. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine, è quella risultante al Protocollo generale dell'Ente.

Articolo 35 Presentazione della domanda per mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà e pubblicità fonica.

1. Per cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, gonfaloni, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità deve essere presentata apposita domanda al Gestore. La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al comma 3) lettere b), c), d), e), g) del precedente articolo 34.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica l'interessato deve presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Gestore, nella quale devono essere indicati i seguenti dati:

- generalità, residenza e recapito telefonico del richiedente;
- contenuto del messaggio pubblicitario che si intende diffondere;
- l'esatto periodo ed i luoghi di svolgimento.

Articolo 36 Rilascio dell'autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il SUAP/Gestore rilascia o nega all'interessato

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

l'autorizzazione richiesta. In caso di diniego sono comunicati, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta resta inteso, così come previsto dalle norme vigenti, che prima della posa in opera del messaggio pubblicitario, venga assolto il pagamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità.
3. Il termine di cui al comma precedente è interrotto se la domanda è incompleta, i termini decorrono di nuovo dalla data in cui l'ufficio competente (SUAP/Gestore) acquisirà l'integrazione della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora il SUAP/Gestore inviti il richiedente, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione integrativa.
4. L'ufficio competente (SUAP/Gestore) manterrà un registro anche informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione del mezzo pubblicitario, nonché degli estremi dell'autorizzazione.
5. Le posizioni di tutti i mezzi pubblicitari non temporanei su proprietà privata e su suolo pubblico, saranno riportate nella cartografia dello "stato di fatto" conservata presso l'Ufficio competente/Gestore
6. Per tutti gli impianti pubblicitari contemplati nel presente Regolamento, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso in quanto il rilascio dell'autorizzazione comunale alla

collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e, in alcuni casi, discrezionali.

Articolo 37 Interventi di sostituzione e di modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare comunicazione al SUAP (nel caso di pubblicità permanente) o al Gestore (in caso di pubblicità provvisoria e fonica), su apposito modello predisposto a cura dell'Ufficio, nel quale sono riportati gli estremi dell'autorizzazione medesima, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. La variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari è consentita a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione.

Articolo 38 Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione che riguarda i mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data del rilascio, ed è rinnovabile per lo stesso periodo. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa, decorsi i 3 anni, decade.
2. L'autorizzazione di gigantografie pubblicitarie su ponteggi ha validità per il periodo indicato nella concessione di suolo pubblico per il ponteggio, ovvero, se il ponteggio è installato in proprietà privata, fino alla conclusione dei lavori.
3. L'autorizzazione che riguarda i mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità come previsto all'art. 8 del presente Regolamento.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

Articolo 39 Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione che riguarda mezzi pubblicitari con carattere permanente è rinnovabile per un periodo di tre anni. La richiesta di rinnovo deve essere presentata al SUAP, sull'apposito modello da questo predisposto, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione .
2. Il SUAP, provvede, nel termine di 60 giorni al rinnovo ovvero al diniego motivato dell'autorizzazione.
3. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. apposita comunicazione al SUAP dichiarando che il progetto di impianto non ha subito modifiche rispetto alla autorizzazione originaria e allegando copia/certificazione dell'atto notarile di cessione, a qualunque titolo, dell'attività.

Articolo 40 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato annualmente a versare, alla tesoreria comunale, il canone di concessione annuale delle strutture di sostegno alla pubblicità. In caso di mancata installazione del mezzo pubblicitario autorizzato, il titolare dovrà comunque corrispondere il canone annuale, che dovrà essere versato entro 30 giorni dal ritiro dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre. Per gli anni successivi a quelli del rilascio, il canone dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a)verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento (solo nel caso in cui il titolare è proprietario sia della struttura di supporto che del "mezzo pubblicitario"); b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; c)procedere alla rimozione del "mezzo pubblicitario" nel caso di rinuncia decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio (solo nel caso in cui il titolare è proprietario sia della struttura di supporto che del "mezzo pubblicitario"); d) provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere, compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli, entro le 24 ore successive alla data di scadenza indicata nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; e)provvedere agli adempimenti tributari; f) provvedere a fissare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle vetrofanie, delle insegne dipinte su muro e delle targhe d'esercizio, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati (solo nel caso in cui il titolare è proprietario sia della struttura si supporto che del "mezzo pubblicitario"; negli altri casi vi provvederà il Comune o il Gestore del servizio):

IL SINDACO
Prof. Ing. Ci[illegible]

a) Organo rilasciante b) Soggetto titolare c) Numero dell'autorizzazione d) Data di scadenza

3. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ogni qualvolta intervengano variazioni di uno dei dati su di essa riportati.
4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e gonfaloni di cui agli artt. 21 e 22 di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 41 Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione

2. L'autorizzazione relativa a insegne, preinsegne, targhe d'esercizio, vetrine, tende, decade inoltre per il trasferimento dell'attività pubblicizzata. Per tutti gli altri mezzi, in caso di trasferimento, l'autorizzazione rimane valida. Il trasferimento dell'attività dovrà essere comunicato al SUAP e annotato sull'autorizzazione stessa.

Articolo 42 Annullamento e revoca dell'autorizzazione

1. L'annullamento dell'autorizzazione è sempre ammesso, quando si presentano vizi originari di legittimità o di merito dell'atto e del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.
2. L'autorizzazione può essere revocata prima dei tre anni per i seguenti motivi:
a) motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto, senza che ciò comporti diritto ad esigere rimborsi o risarcimento danni; b) inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
c) mancata corresponsione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;
d) rinuncia espressa da trasmettere all'ufficio competente.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

TITOLO II

Vigilanza e misure sanzionatorie

Articolo 43 Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a "vigilare" tramite SUAP, ufficio Patrimonio e Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei mezzi pubblicitari autorizzati. La Polizia Municipale dovrà esprimere il proprio parere vincolante sul corretto posizionamento degli rispetto il Codice della strada. Spetta al Suap oltre a rilasciare l'autorizzazione dovrà redigere in maniera informatizzata l'elenco delle autorizzazioni concesse con i relativi termini di scadenza. L'ufficio Patrimonio dovrà verificare la posa in opera della struttura e successivamente monitorarne lo stato di buona conservazione e manutenzione.
2. Qualunque inadempienza viene perseguita con le procedure previste dalla L. 24.11.1981 n. 689, dal vigente Codice della Strada, dal D. Lgs n. 507/93 e dalle norme contenute nel presente Regolamento e nel Piano Generale degli Impianti.
3. Il Dirigente/Funzionario competente emette le ordinanze per le violazioni del presente Regolamento.

Articolo 44 Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non previste e non sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada, di quello di collocazione delle insegne di esercizio, delle insegne pubblicitarie e della cartellonistica, nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del "mezzo pubblicitario", in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nonché con chi ha installato l'impianto e/o il "mezzo pubblicitario" o ha consentito l'installazione dello stesso, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 si applicano le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689.
3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si verifichino danni a terzi o al Comune.
4. In tutti i casi d'installazione abusiva, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso d'inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore. Tuttavia, nei casi di decadenza o scadenza del termine di validità l'ufficio competente stabilisce un termine per sanare la posizione.
5. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo gg. 30 dalla diffida notificata dal Comune/Gestore.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

6. Il personale alle dipendenze della Società concessionaria o in caso di gestione diretta i funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni previste dal presente regolamento, provvedono a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.
8. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, da chiunque accertati, sono destinati al potenziamento e miglioramento dell'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti.

Articolo 45 Sanzione accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada, alle violazioni delle norme di cui al presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Dirigente/Funzionario competente, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento è indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Articolo 46 Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare lo stato ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso d'inottemperanza si provvederà da parte del Comune/Gestore, a spese dell'inadempiente.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 Adeguamenti, delocalizzazioni e rimozioni degli impianti già autorizzati ed in contrasto con la nuova disciplina

1. Tutti gli impianti ed i "mezzi pubblicitari" esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2008.
2. In caso di esito negativo ovvero in caso di mancato adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso.
3. Per gli impianti per i quali non sia possibile l'adeguamento, l'Amministrazione o il Gestore può consentirne, previa richiesta scritta, la delocalizzazione .
4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.

Articolo 48 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

Articolo 49 Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Articolo 50 Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine previsto per la pubblicazione.

IL SINDACO
Prof. Ing. Giovanni FORTUNATO